

Deliberazione N. 95 adottata il 15/12/2014

COPIA

Adunanza ordinaria di 1^a convocazione – seduta pubblica con inizio alle ore 16:00**OGGETTO: RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE SOCIETARIE AI SENSI DELL'ART.3, COMMA 27 E SS. DELLA LEGGE 244/2007 E ART.1, COMMA 569 LEGGE 147/2013.**

Presiede la seduta il Consigliere Anziano ANDREA COLOGNO
Partecipa il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano

All'appello risultano:

PEZZONI Giuseppe	Sindaco	Presente
COLOGNO Andrea	Consigliere	Presente
FUMAGALLI Giancarlo	Consigliere	Presente
MELLI Paolo	Consigliere	Presente
PIGNATELLI Gianluca	Consigliere	Assente
RISI Oreste	Consigliere	Assente
SGHIRLANZONI Giuseppe	Consigliere	Presente
CIOCCA Alessandro	Consigliere	Presente
FERRI Giulio	Consigliere	Presente
GIUSSANI Francesco	Consigliere	Presente
PREMOLI Maurizio	Consigliere	Presente
BORGHI Ariella	Consigliere	Presente
BUSSINI Simona	Consigliere	Presente
LINGIARDI Francesco	Consigliere	Presente
CIOCCA Daniela	Consigliere	Presente
MERISI Federico	Consigliere	Presente
MINUTI Luigi	Consigliere	Presente

e con la partecipazione degli assessori:

IMERI Juri Fabio	SI	VAILATI Sabrina	SI
MANGANO Basilio Antonino	SI	ZOCCOLI in PRANDINA Giuseppina	SI
NISOLI Alessandro	SI		

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato

Relazione sull'argomento il Sindaco

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRECISATO come la presente proposta deliberativa sia stata esaminata dalla 1^a Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 17/11/2014;

PREMESSO che:

l'articolo 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 dispone che: "Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni giudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.";

l'art.3 comma 29 della legge 24 dicembre 2007 n.244 prevede che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 del medesimo articolo;

gli enti locali entro il 31 dicembre 2014 devono dismettere le proprie partecipazioni societarie non strettamente necessarie al perseguimento dei propri fini istituzionali; il comma 569 della legge 27 dicembre 2013 n.147 proroga (o meglio riposiziona) il termine inizialmente previsto dalla legge 244/2007 per la dismissione di partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessari alle finalità pubbliche;

CONSIDERATO che, nonostante il dato letterale della norma faccia riferimento alle partecipazioni dirette, apparirebbe illogico ed irragionevole non estenderne l'applicazione anche alle partecipazioni indirette;

RILEVATO che questo Ente partecipa direttamente alle seguenti società di capitali:

- [Sabb S.p.A.](#) (quota di partecipazione 14,89% al capitale di € 1.850.000,00);
- [Cogeide S.p.A.](#) (quota di partecipazione 18,62% al capitale di € 16.945.026,00);
- [Ygea S.r.l.](#) (quota di partecipazione 100,00% al capitale di € 1.000.000,00);
- [Anita S.r.l.](#) (quota di partecipazione [al 31.12.2013] 19,45% al capitale di € 100.000,00);
- [Autostrade Bergamasche S.p.A.](#) (quota di partecipazione 0,05% al capitale di € 1.911.613,00);
- [Autostrade Lombarde S.p.A.](#) (quota di partecipazione 0,0877% al capitale di € 466.984.840,00);
- [Uniacque S.p.A.](#) (quota di partecipazione 2,51% al capitale di € 2.040.000,00);
- [Treviglio Futura S.p.A.](#) (quota di partecipazione 100,00% pari ad € 120.000,00);

RILEVATO che questo Ente partecipa indirettamente alle seguenti società di capitali:

- [Unigas S.r.l.](#) (per tramite ANITA SRL)
- [G.Eco S.r.l.](#) (per tramite SABB S.P.A.)
- [Ecolegno s.r.l.](#) (per tramite SABB S.P.A.);

che la Società S.A.B.B. Spa, a sua volta, partecipa con una quota del 49% al capitale sociale della società ECOINERTI TREVIGLIO S.r.l. e con una quota del 49% al capitale sociale della società Te.Am. S.p.A.;

che con precedenti deliberazioni nn. 6 e 7 del 28/01/2014 questo Consiglio comunale ha riconosciuto l'interesse pubblico alla dismissione delle due partecipazioni societarie da ultimo citate autorizzando SABB s.p.a. ad avviare la procedura per la dismissione:

che con precedente deliberazione n.85 del 25/11/2014 questo Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione della società, ha riconosciuto l'interesse pubblico al mantenimento della partecipazione societaria in [Ygea S.r.l.](#);

che con precedente deliberazione n.87 del 25/11/2014 questo Consiglio comunale, in sede di approvazione del bilancio di previsione della società, ha riconosciuto l'interesse pubblico al mantenimento della partecipazione societaria in Treviglio Futura S.p.A.;

CONSIDERATE le ragioni del mantenimento delle partecipazioni societarie di che trattasi in ragione del fatto che:

- Cogeide S.p.A. è titolare in via transitoria della gestione del servizio idrico integrato;
- Uniacque S.p.A. è il soggetto titolare della gestione del servizio idrico integrato per l'intero Ambito Territoriale Ottimale e per l'effetto è destinata a subentrare a Cogeide nella gestione del servizio anche sul territorio comunale a seguito del superamento della fase transitoria;
- Anita s.r.l. detiene l'infrastruttura destinata alla gestione del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio comunale, asset strategico per lo sviluppo locale, servizio oggi in gestione a Unigas s.r.l. e che sarà posto in gara nel corso del 2016 per l'intero ambito territoriale di riferimento;
- Autostrade Lombarde S.p.A. detiene un'infrastruttura strategica per il territorio di riferimento, oggi in esercizio, quale l'autostrada di collegamento tra Brescia, Treviglio e Milano;
- Autostrade Bergamasche S.p.A. è affidata la missione di realizzare un'infrastruttura strategica per il territorio di riferimento quale l'autostrada di collegamento tra Treviglio e Bergamo;

CONSIDERATO inoltre che attraverso la partecipazione azionaria nel capitale società di SABB S.p.A., l'Amministrazione comunale di Treviglio partecipa indirettamente alla compagine sociale di G.Eco s.r.l., società a capitale misto, affidataria attraverso gara a doppio oggetto (riguardante sia la qualità di socio che la gestione del servizio), del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, società quest'ultima di cui SABB è il secondo socio, con una quota pari al 25,096 del capitale sociale, e che, alla luce dell'odierna composizione del capitale di G.Eco s.r.l., il mantenimento della partecipazione azionaria in SABB risulta necessario per soddisfare l'imprescindibile presupposto della partecipazione, se pur indiretta, nel Comune di Treviglio nella società affidataria del servizio rifiuti;

RICHIAMATE, ex multis, le deliberazioni della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia: n. 195/2009, nella quale si precisa che: "Spetta all'ente valutare le modalità ottimali di espletamento del servizio con riguardo ai costi, ai margini di copertura degli stessi, alle migliori modalità di organizzazione del servizio in termini di efficienza, efficacia ed economicità", n. 548/2009, nella quale si precisa che: "..... sono espressamente consentite esclusivamente partecipazioni societarie che risultano strettamente necessarie e, quindi, strumentali rispetto alle finalità istituzionali degli enti locali e partecipazioni in società che producono servizi di interesse generale";

RISCONTRATA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett.e) del TUEL, essendo riservate al Consiglio l'adozione degli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio interessato (documento allegato sub. 1);

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL, dal Dirigente Responsabile del Servizio Finanziario (documento allegato sub. 1);

PRESO ATTO dell'esito della verifica in ordine alla conformità della proposta di deliberazione alla legge, allo statuto e ai regolamenti svolta dal Segretario Generale (documento allegato sub. 1);

UDITI gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri, come integralmente riportati nel Resoconto della seduta;

CON VOTAZIONE UNANIME FAVOREVOLI (VOTI N. 15), resa a mezzo di sistema elettronico di rilevazione;

UDITA la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente del Consiglio,

DELIBERA

1. DI MANTENERE per le ragioni di cui in premessa le partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dall'ente nelle seguenti società di capitali:

- Ygea S.r.l. (quota di partecipazione 100,00% al capitale di €. 1.000.000,00);

- [Uniacque S.p.A.](#) (quota di partecipazione 2,51% al capitale di €. 2.040.000,00);
- [Cogeide S.p.A.](#) (quota di partecipazione 18,62% al capitale di €. 16.945.026,00);
- [Anita S.r.l.](#) (quota di partecipazione [al 31.12.2013] 19,45% al capitale di €. 100.000,00);
- [Autostrade Bergamasche S.p.A.](#) (quota di partecipazione 0,05% al capitale di €. 1.911.613,00);
- [Autostrade Lombarde S.p.A.](#) (quota di partecipazione 0,0877% al capitale di €. 466.984.840,00);
- [Treviglio Futura S.p.A.](#) (quota di partecipazione 100,00% pari ad €. 120.000,00);
- [Sabb S.p.A.](#) (quota di partecipazione 14,89% al capitale di €. 1.850.000,00);
- [G.Eco S.r.l.](#) (per tramite SABB S.p.A.);

2. DI FARE VOTI affinché l'integrazione tra le società Cogeide s.p.a. ed Uniacque s.p.a avvenga in modo da ricondurre ad unità la gestione del servizio idrico integrato per l'intero Ambito Territoriale Ottimale, garantendo l'interesse del Comune e dei trevigliesi;

3. DI DARE MANDATO al Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, a promuovere e concordare con gli altri soci di SABB un'efficace azione di contenimento dei costi di funzionamento della Società stessa così come, laddove necessario, un'ulteriore razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute da SABB S.p.A..

Letto, approvato e sottoscritto:

F.to Il Consigliere Anziano ANDREA COLOGNO

F.to Il Segretario Generale Dr. PURCARO Antonio Sebastiano